

SPEDLOGSWISS

Condizioni generali (2005) di SPEDLOGSWISS – Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica – concernenti gli agenti marittimi CG SPEDLOGSWISS Agenti marittimi

In vigore dal 1.7.2005.

Campo d'applicazione

Art. 1

Le CG SPEDLOGSWISS Agenti marittimi sono applicabili a tutti i mandati assunti da membri di SPEDLOGSWISS nella loro qualità di agenti marittimi e ai mandati dichiarati applicabili dalle CG SPEDLOGSWISS, a meno che non vi si oppongano disposizioni legali imperative.

Esse comprendono tutti i campi d'attività degli agenti marittimi, descritti qui di seguito in modo più dettagliato.

Eventuali accordi in deroga a queste condizioni generali vanno stipulati nella forma scritta.

Campi d'attività

Art. 2

Si distinguono due campi d'attività:

1. L'attività di agenzia

Nella sua attività principale l'agente marittimo stipula dei contratti relativi a trasporti marittimi e/o trasporti combinati a nome di armatori, NVOCC e di altre ditte analoghe considerate vettori a tenore degli art. 418a segg. CO.

2. Le altre prestazioni di servizi

Come attività accessoria, l'agente marittimo svolge anche altre mansioni che non sono connesse all'attività di agenzia o che lo sono solo indirettamente, come ad esempio: trasporto, spedizione, sdoganamento, fatturazione, elaborazione, consegna a richiesta di merci, altre prestazioni logistiche e ulteriori prestazioni convenute.

Per queste ulteriori prestazioni di servizi fanno stato sussidiariamente le condizioni generali dell'Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica (CG SPEDLOGSWISS, ultima versione).

Offerta

Art. 3

L'agente marittimo offre dei trasporti in nome dei vettori da lui rappresentati e in base alle tariffe e prescrizioni di quest'ultimi.

Art. 4

Le offerte che l'agente marittimo consegna al cliente perdono la loro validità dopo ogni adeguamento della tariffa indicato dal vettore, ma al più tardi 30 giorni dopo la loro consegna.

Conferimento del mandato

Art. 5

Il mandato dev'essere conferito all'agente marittimo per iscritto o mediante mezzi di comunicazione elettronici. Se esso viene conferito verbalmente o telefonicamente, il mandante risponde dei rischi relativi a comunicazioni erronee o incomplete, fintanto che all'agente marittimo non pervenga una conferma scritta del mandato.

Art. 6

Il mandato deve contenere tutti i dati occorrenti per la sua normale esecuzione, come l'indicazione di merci regolamentate (p.es. merce pericolosa) o di merci che richiedono un trattamento particolare.

Art. 7

L'agente marittimo esamina accuratamente il mandato conferitogli. Egli non è tuttavia tenuto ad accertare il contenuto di contenitori o colli oggetto della spedizione, né a verificarne pesi o misure. Se l'agente marittimo accerta delle ambiguità, provvederà a chiarirle il più presto possibile con il mandante.

Art. 8

Il testo di documenti allegati al mandato non costituisce parte integrante di quest'ultimo, a meno che il mandante non lo dichiari esplicitamente come tale.

Contratti di trasporto

Art. 9

I contratti di trasporto vengono per principio conclusi tra il mandante e il vettore. Fanno stato a tal riguardo le rispettive disposizioni legali, le condizioni indicate nel documento di trasporto (polizza di carico, ecc.) e le disposizioni tariffali del vettore.

Art. 10

L'agente marittimo consegna le istruzioni del mandante al vettore e allestisce il documento di trasporto secondo le istruzioni e le disposizioni di quest'ultimo nonché a suo nome e per suo ordine.

Art. 11

Se al mittente dev'essere celata la reale destinazione della merce o al destinatario la provenienza della stessa, ciò sarà comunicato per iscritto all'agente marittimo.

Art. 12

Le merci di alto valore vengono designate come tali nel documento di trasporto da parte dall'agente marittimo, solo se ciò è espressamente richiesto dal mandante.

Art. 13

L'agente marittimo provvede all'assicurazione del trasporto soltanto su espressa richiesta scritta del mandante.

Art. 14

Il deposito intermedio nel porto marittimo, prima e dopo il carico, è subordinato alle disposizioni del rispettivo contratto di trasporto, alle tariffe del vettore, alle indicazioni della conferenza competente per il territorio su cui avviene il trasporto, sempre che il vettore sia membro di tale conferenza e/o alle disposizioni/condizioni aziendali del depositario incaricato. La merce è depositata sia sulla banchina, sia in magazzini di deposito o in mezzi di trasporto, per conto del mandante e a suo rischio e pericolo. I costi saranno rifusi regolarmente dal mandante.

Art. 15

Gli incassi e le consegne contro assegno hanno luogo solo su ordine scritto del mandante. Essi soggiacciono alle disposizioni del rispettivo contratto di trasporto e sono rifusi al mandante da parte dell'agente marittimo dopo che questi ha ricevuto l'importo dal vettore. L'agente marittimo non risponde di eventuali perdite di cambio che ricorrono tra il giorno del pagamento e quello della rifusione.

Gli incassi validi avvengono contro conferma bancaria irrevocabile a favore del mandante o contro un assegno emesso da una banca all'ordine del mandante, nella valuta prescritta.

Responsabilità dell'agente marittimo

L'agente marittimo risponde nei confronti del mandante per una diligente e leale trasmissione del mandato al vettore, nonché per il riporto dei dati nel documento di trasporto.

Art. 17

L'agente marittimo risponde limitatamente in caso di lieve danno o di danno di qualsiasi genere commesso da ausiliari della propria azienda.

La responsabilità dell'agente marittimo è quindi limitata all'importo massimo di 8,33 diritti speciali di prelievo per chilogrammo di peso lordo della parte colpita della spedizione.

La responsabilità è in ogni caso limitata all'importo massimo di 20 000 diritti speciali di prelievo per ogni evento dannoso.

Art. 18

Tutti i crediti risultanti dal contratto di trasporto vanno rivendicati presso il vettore, direttamente al suo domicilio legale, risp. presso il foro previsto dal contratto di trasporto.

Art. 19

Tutte le pretese nei confronti dell'agente marittimo si prescrivono in un anno, a meno che eventuali norme legali imperative non dispongano altrimenti.

Responsabilità del mandante

Art. 20

Il mandante risponde dei propri errori e delle proprie omissioni, così pure di quelli dei suoi incaricati, anche se non è colpevole personalmente, in particolare per tutte le conseguenze risultanti:

- ▶ da un imballaggio non conforme alle esigenze del trasporto convenuto
- ▶ da indicazioni inesatte, imprecise o mancanti nel mandato di spedizione, sull'imballaggio o sull'oggetto del trasporto, in particolare per quanto concerne le merci che, per la loro natura, non sono accettate per il trasporto, o lo sono soltanto a condizioni particolari, o il cui trasporto è soggetto a prescrizioni particolari
- ▶ dalla mancanza o consegna tardiva della documentazione necessaria
- ▶ ecc..

Art. 21

L'ignoranza dei vigenti regolamenti di trasporto, delle condizioni di transazione, dei contratti di trasporto, delle prescrizioni tariffali, delle condizioni assicurative e delle prescrizioni conferenziali come pure delle leggi degli Stati attraversati durante il trasporto non esonerano il mandante né dalla responsabilità per le conseguenze che ne derivano né possono essere dedotte dalla sua ignoranza delle pretese di fronte all'agente marittimo. Rimangono riservate le disposizioni dell'articolo 16.

Condizioni di pagamento

Art. 22

L'agente marittimo riscuote i costi di trasporto e le tasse per ordine del vettore unitamente alle proprie tasse.

Art. 23

I crediti dell'agente marittimo sono esigibili con effetto immediato.

Art. 24

Le fatture dell'agente marittimo devono essere pagate nella valuta tariffaria o locale.

Art. 25

L'agente marittimo non è tenuto a versare anticipatamente i noli e le tasse. Egli può chiedere al mandante degli anticipi nella valuta tariffaria o in quella locale.

Art. 26

L'agente marittimo non è tenuto ad accettare delle cambiali in pagamento. In caso d'accettazione di cambiali e di assegni personali, lo sconto, le spese d'incasso, le tasse di bollo e le tasse bancarie vanno a carico del mandante.

Diritto di ritenzione

Art. 27

Le merci consegnate o comunque pervenute all'agente marittimo lo garantiscono come pegno manuale per il saldo risultante da tutte le sue relazioni commerciali con il mandante.

Dopo la decorrenza infruttuosa di un termine di pagamento fissato dall'agente marittimo con la comminatoria della realizzazione della merce in caso di non pagamento entro quel termine, l'agente marittimo avrà la facoltà di vendere al meglio la merce senza alcuna formalità.

Foro

Art. 28

Per tutte le controversie che possono sorgere tra il mandante e l'agente marittimo fa stato il foro del domicilio di quest'ultimo. E' applicabile il diritto svizzero.

Art. 29

L'agente marittimo ha tuttavia la facoltà di far valere in giudizio il suo credito anche presso il foro del domicilio del suo debitore.

Art. 30

Le condizioni generali di SPEDLOGSWISS sono redatte in tedesco, ma possono essere tradotte in altre lingue. In caso di divergenze farà stato il testo tedesco.

Copyright 2005
©SPEDLOGSWISS